

*Deliberazione del Comitato di gestione n. 33 di data 29 dicembre 2015.*

Oggetto: Adozione del documento: *"Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione"*.

A seguito dell'approvazione della Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" gli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, utilizzano quali strumenti della programmazione quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. 2 e cioè il piano triennale delle attività che individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi. Tale documento è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale unitamente al bilancio di previsione.

Altri aspetti dell'attività del Parco, ad esempio quelli urbanistici, non trovano giusta collocazione all'interno del Piano triennale delle Attività. Per tale motivo viene redatto il documento *"Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico"* da sottoporre all'approvazione da parte degli organi competenti e che riguarda i seguenti aspetti:

- pianificazione;
- opere che necessitano inserimento nella relazione ad approvazione del Comitato di Gestione e della Giunta provinciale;
- deroghe al Piano del Parco;
- autorizzazione all'alienazione di beni immobili.

Il Piano del Parco nelle Norme di Attuazione elenca i casi in cui determinati interventi di carattere urbanistico possono essere realizzati se espressamente previsti e inseriti all'interno del Programma Annuale di Gestione (ora documento *"Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico"*); il Piano del Parco inoltre stabilisce che è possibile derogare alle previsioni di Piano, per opere pubbliche o di interesse pubblico, per il tramite del Programma Annuale di Gestione.

Un'altra competenza del Comitato di Gestione, ai sensi dell'Art. 5.2 lettera l) del regolamento di attuazione della legge provinciale 11/2007 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, riguarda l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di beni immobiliari.

Le opere o attività che necessitano di inserimento nella relazione ad approvazione del Comitato di Gestione e della Giunta Provinciale, in base alle N.d.A. del Piano del Parco, sono:

Art. 3.1.2 - adozione di regolamenti di attuazione del Piano

Art. 5.1 - adozione dei Piani d'Azione

Art. 6.1.12 - nuove strade veicolari

Art. 6.1.13 - nuovi sentieri

Art. 6.1.17 - costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco

Art. 6.1.18 - pavimentazione di strade esistenti

Art. 6.1.19 - realizzazione di nuovi parcheggi

Art. 6.1.27.4 - previsione ulteriori limitazioni all'uso di motoslitte

Art. 6.1.29 - previsione di iniziative con immersione o utilizzo natanti nei laghi del Parco

Art. 9.2.2 - ricostruzione, in via eccezionale, di ex-bivacchi o rifugi la cui preesistenza sia storicamente documentata;

Art. 20.2 - autorizzazione di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 20 kW in riserve non integrali

Art. 22.3 - aggiornamento elenco geositi

Art. 23.1 - aggiornamento elenco monumenti vegetali

Art. 25.3 - previsione ulteriori limitazioni alla raccolta funghi

Art. 32.2 - previsione modalità e sistemi di trasporto pubblico

Per le deroghe al Piano di Parco le opere devono essere inserite nella presente relazione, ai sensi dell'art. 37 "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE" che recita:

*"37.2 Per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge."*

Nel documento "***Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico***" per il **2016**, sono inserite le seguenti previsioni:

#### **A) Pianificazione**

1) Completamento iter di autorizzazione della Variante 2014 - Piano di gestione del patrimonio edilizio" - 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui;

2) Stesura 2° stralcio del Piano di gestione del patrimonio edilizio del Parco;

3) In merito ai Piani d'Azione delle Riserve e Piani d'Azione degli Ambiti di particolare interesse, per il 2016 si prevede di iniziare il percorso di concertazione dei Piani d'Azione della Riserva RS5-Torbiere di Campiglio, del piano d'Azione API2 Brenta meridionale e/o del piano d'Azione API7 Val Genova.

## **B) Opere che necessitano inserimento nella relazione ad approvazione del Comitato di Gestione e della Giunta provinciale**

1) Sentiero dei Fossili, Val Ambiez – CC San Lorenzo Dorsino.

Il Parco propone la creazione di un nuovo sentiero ad anello per la visita dell'area fossilifera, con finalità di osservazione e educazione naturalistica, come previsto dal Art. 6.1.13 delle NdA del PdP.

2) Collegamento sentiero Passo Pozzoni – Lago di Lares – CC Massimeno II.

L'opera consiste, in base alla richiesta della SAT, nella modifica del sentiero O214 con un nuovo tratto di collegamento tra Passo Pozzoni e Lago di Lares in CC Massimeno II, con finalità di osservazione e di educazione storico e culturale, come previsto dal Art. 6.1.13 delle NdA del PdP. Il sentiero rientra in Riserva integrale A, come previsto dal Art. 29.1. delle NdA del PdP, e pertanto sarà necessario modificare il contenuto della TAV. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE.

3) Modifica sentiero O328 sella Fredolin – CC Ragoli II.

L'opera consiste, in base alla richiesta della SAT, nella modifica del sentiero O328 (Bivio Fredolin) in CC Ragoli II. La proposta riguarda il miglioramento di un tratto del sentiero utilizzando un vecchio sentiero esistente, in grado di garantire maggiore sicurezza e facilità di fruizione. Ai sensi dell'Art. 29.2 delle NdA del PdP si provvederà ad inserire il nuovo tratto di sentiero nella Tav. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE.

4) Pavimentazione strada forestale Malga Boch – Spinale

Con delibera della Giunta Parco n. 95 del 29 giugno 2015 veniva autorizzata, alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez, la pavimentazione per 165 metri lineari (412.5 metri quadri) di un tratto della strada forestale "Malga Boc - Spinale" in C.C. Ragoli II parte. Successivamente, a seguito di ulteriore richiesta della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con delibera della Giunta esecutiva di Parco n. 119 del 14/09/2015 veniva autorizzata la pavimentazione di ulteriori 50 metri di strada arrivando a complessivi mq. 537.5, superiori ai 500 mq. di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 6.1.18 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, in considerazione della necessità di garantire la "cantierizzazione" dell'intervento unitaria tra i due tratti di pavimentazione richiesti, ed in considerazione che si usciva dalle strette competenze della Giunta per soli mq. 37,5. Con la medesima delibera la Giunta esecutiva stabiliva di porre la propria decisione alla ratifica del primo Comitato di gestione (tramite inserimento nel PAG).

Si propone al Comitato di Gestione, mediante l'approvazione del presente documento, la ratifica dell'autorizzazione alla pavimentazione di mq. 537,5 di un tratto della strada forestale "Malga Boch - Spinale" in ottemperanza all'articolo 6.1.18 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco.

## **C) Deroghe al Piano di Parco - Art. 37.2**

### 1) Sentiero Montagnoli – CC Ragoli II

L'opera, richiesta delle Regole di Spinale e Manez, consiste nella realizzazione di un nuovo sentiero per il collegamento di Malga Montagnoli al bacino di accumulo Montagnoli, al fine di migliorare l'offerta turistica. La deroga è all'art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del PdP che vieta l'apertura di nuovi sentieri. Considerato che lo studio ambientale non riscontra elementi di incongruità, considerato che si tratta di un'opera pubblica, ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, in attuazione dell'articolo 98 della L.P. 4 agosto 20015 n. 15, si propone, ai sensi dell'art. 37.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, di approvare preliminarmente la deroga al divieto di cui all'articolo 6.1.13 sopracitato e di accogliere la richiesta delle Regole di Spinale e Manez.

### 2) Recupero stallone malga Asbelz – CC Dorsino

L'opera, richiesta dal Comune di San Lorenzo Dorsino, consiste nel parziale recupero del rudere dello stallone di Malga Asbelz, C.c. Dorsino, ricadente in zona B4c (pascoli di ovi caprini). Poiché l'art. 34.11.2.2. delle Norme di Attuazione del PdP, nel caso di ruderi ricadenti in area B4c, ammette la ricostruzione di massimi 30 mq. con un solo piano fuori terra, ed il progetto prevede la ricostruzione dello stallone per 240,33 mq. (originario sedime del rudere di 388,40 mq.), ai sensi dell'articolo 97 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, è necessario derogare al limite minimo di superficie ricostruibile. Si propone, ai sensi dell'art. 37.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, di approvare preliminarmente la deroga all'articolo 34.11.2.2. delle Norme di Attuazione del PdP.

### 3) Ampliamento legnaia ex-malga Prato di Sotto in Val Ambiez – CC Dorsino

L'opera, richiesta dal Comune di San Lorenzo Dorsino, consiste nell'ampliamento della legnaia presso ex malga Prato di Sotto in Val Ambiez. La legnaia esistente è stata eretta in sostituzione di un manufatto incongruo con deroga (P.A.G. 2009) ed ha una superficie di 24,00 mq. (8,00 x 3,00 ml.); l'ampliamento di mq. 11,40 ( 3,00 x 3,80 ml.), per giungere ad una superficie complessiva di 35,40 mq. comporta una ulteriore deroga ai limiti dimensionali previsti dall'art. 34.11.15. delle Norme di Attuazione del PdP. Si propone, ai sensi dell'art. 37.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, di approvare preliminarmente la deroga all'articolo 34.11.2.2. delle Norme di Attuazione del PdP.

## **D) Autorizzazione all'alienazione di beni immobili**

Il Parco ha realizzato diversi centri Visitatori denominati in seguito Case del Parco. Tutti i centri rientranti nella programmazione iniziale sono stati portati a termine con l'allestimento a tema, ad esclusione della Casa del Parco "Uomo & Ambiente" previsto a Tuenno

in Val di Non. Per realizzare tale opera il Parco nel 1996 ha acquistato l'edificio "Casa Grandi", grazie ad un consistente specifico stanziamento finanziario da parte della PAT. Successivamente sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del prezioso immobile. Anche per tali lavori la Provincia ha concesso un consistente contributo economico. Negli anni 2013 e 2014 la Giunta esecutiva del Parco, in armonia con il Comune di Tuenno e la PAT, ha maturato la decisione di rinunciare alla realizzazione della casa del Parco "Uomo & Ambiente" cedendo il compendio alla PAT affinché possa essere messo a disposizione come sede Municipale del nuovo costituendo Comune Ville d'Anaunia.

Il Compendio verrebbe ceduto alla PAT, previo idoneo accordo finanziario e patrimoniale ai sensi della legge vigente sui contratti (Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), le cui linee programmatiche sono già state approvate in Giunta, e che prevede il riconoscimento al Parco di € 1.000.000,00 in 4 anni da parte della PAT oltre a € 200.000,00 in 4 anni da parte del Comune di Tuenno. LA PAT inoltre cede al Parco l'immobile a Tovel che già accoglie il piccolo Centro dedicato al Lago di Tovel.

Al fine di poter procedere con la cessione dell'immobile, ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera f) del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali ...." approvato con D.P.P. 3-35 del 21/10/2010 è necessario il nulla osta del Comitato di gestione del Parco mediante l'approvazione del presente documento.

Si propone pertanto di autorizzare la cessione alla Provincia autonoma di Trento del Compendio di Casa Grandi a Tuenno alle condizioni economiche sopra riportate.

Con deliberazione n. 153 di data 17 dicembre 2015 la Giunta esecutiva ha provveduto ad:

- a) autorizzare le previsioni di carattere urbanistico, indicate nel documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", e meglio descritte in premessa;
- b) autorizzare preliminarmente le deroghe al Piano del Parco, indicate nel documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", e meglio descritte in premessa;
- c) autorizzare la cessione alla Provincia autonoma di Trento del Compendio di Casa Grandi a Tuenno alle condizioni economiche descritte in premessa;
- d) adottare, per quanto in premessa esposto, il documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- e) sottoporre la presente deliberazione all'approvazione del Comitato di gestione.

Tutto ciò premesso,

## IL COMITATO DI GESTIONE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (Legge provinciale per il governo del territorio);
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- visto il Piano territoriale del Parco e le relative Norme di Attuazione;
- dopo breve discussione ed opportune delucidazioni;
- all'unanimità con n. 48 voti favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,

delibera

1. di autorizzare le previsioni di carattere urbanistico, indicate nel documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", e meglio descritte in premessa;
2. di autorizzare preliminarmente le deroghe al Piano del Parco, indicate nel documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", e meglio descritte in premessa;
3. di autorizzare la cessione alla Provincia autonoma di Trento del Compendio di Casa Grandi a Tuenno alle condizioni economiche descritte in premessa;
4. di adottare, per quanto in premessa esposto, il documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di inviare alla Giunta provinciale di Trento il documento "*Deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di carattere urbanistico*", per i provvedimenti di competenza, ai sensi del disposto del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

MC/la

Adunanza chiusa ad ore 19.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente  
f.to avv. Joseph Mase

## **PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEROGHE AL PIANO DEL PARCO E AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI GESTIONE**

A seguito dell'approvazione della Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" gli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, utilizzano quali strumenti della programmazione quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. 2 e cioè il piano triennale delle attività che individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi. Tale documento è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale unitamente al bilancio di previsione.

Altri aspetti dell'attività del Parco, ad esempio quelli urbanistici che per normativa o per le previsioni del Piano del Parco necessitano di essere inseriti negli strumenti di programmazione del Parco (ex Programma Annuale di Gestione) per la successiva approvazione da parte del Comitato di Gestione e della Giunta provinciale, non trovano giusta collocazione all'interno del Piano triennale delle Attività. Per tale motivo viene redatto il presente documento da sottoporre all'approvazione da parte degli organi competenti e che riguarda i seguenti aspetti:

- pianificazione;
- opere che necessitano inserimento nella relazione ad approvazione del Comitato di Gestione e della Giunta provinciale;
- deroghe al Piano del Parco;
- autorizzazione all'alienazione di beni immobili

### **A) PIANIFICAZIONE**

Per il 2016 si prevede di operare sui seguenti 3 progetti di pianificazione urbanistica del Parco.

#### **Variante 2014 - Piano di gestione del patrimonio edilizio" - 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui**

Relativamente al Piano del Parco è in corso l'iter di approvazione della variante 2014 al Piano territoriale del Piano del Parco costituente il primo stralcio del Piano d'azione denominato "Piano di gestione del patrimonio edilizio" (in adeguamento all'Art. 61 della L.P. 1/08), previsto dall'art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Nuovo Piano del Parco (Piano Territoriale).

La variante affronta specificatamente ed esclusivamente la tematica riguardante gli edifici classificati come incongrui la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'Art. 34.11.1 delle Norme di Attuazione.

Il Comitato di Gestione del Parco con delibera *n. 7 di data 6 maggio 2015* ha adottato in III adozione la Variante 2014 suddetta, e si è ora in attesa dell'approvazione da parte del Comitato Scientifico delle Aree protette e della giunta provinciale.

### **Piano di gestione del patrimonio edilizio del Parco**

Nel 2015 si è completato il rilievo di tutti i manufatti edilizi per aggiornare la schedatura degli edifici del Parco e dare avvio alla stesura del II stralcio del Piano d'azione denominato "Piano di gestione del patrimonio edilizio" (in adeguamento all'art. 104 della L.P. 15/2015 (ex Art. 61 della L.P. 1/08), previsto dall'art. 5.3.2.8 delle N.d.A. del Nuovo Piano del Parco (Piano Territoriale). Per il 2016 è prevista la nuova schedatura degli edifici e si lavorerà sul nuovo Piano.

### **Piani d'Azione delle Riserve e Piani d'Azione degli Ambiti di particolare interesse**

Il Piano del Parco indica gli obiettivi e gli strumenti della disciplina urbanistica e territoriale delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali ed economiche disponibili.

La nuova pianificazione territoriale del Piano del Parco prevede l'istituzione di Riserve speciali e Ambiti di particolare interesse al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione di specifici aspetti floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici, storico-culturali. Tale pianificazione verrà gestita attraverso Piani d'Azione Territoriali (PA), concertati con le Amministrazioni proprietarie a seguito di un processo partecipato, da approvarsi tramite i Programmi Annuali di Gestione. Essi rappresentano dei veri e propri piani di gestione, utili a declinare dettagliatamente le azioni, i tempi e le risorse necessarie alla gestione di tali riserve e ambiti. Per il 2016 si prevede di iniziare il percorso di concertazione dei Piani d'Azione della Riserva RS5-Torbiere di Campiglio, del piano d'Azione API2 Brenta meridionale e/o del piano d'Azione API7 Val Genova.

Nel 2016 potranno essere predisposte le bozze dei seguenti altri piani d'azione (di possibile finanziamento sul P.S.R. al 100%):

- Piano d'azione della riserva speciale RS6-RITORT (compreso piano di pascolamento);
- Piano d'azione della riserva speciale RS4-VALAGOLA VAL BRENTA(compreso piano di pascolamento).



## **B) OPERE CHE NECESSITANO INSERIMENTO NELLA RELAZIONE AD APPROVAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE E DELLA GIUNTA PROVINCIALE.**

### **Sentiero dei Fossili, Val Ambiez – CC San Lorenzo Dorsino**

- il Parco intende valorizzare l'area di presenza di fossili superficiali in Val Ambiez poco sopra il Rifugio al Cacciatore e Malga Prato di Sopra lungo il sentiero SAT O325 detto "cimitero dei fossili";
- la valorizzazione consiste nella creazione di un nuovo sentiero ad anello che consenta la visita dell'area fossilifera con partenza dal Rif. Al Cacciatore, staccandosi dal SAT O325 e rientro a Malga Prato di Sopra;
- il sentiero avrà finalità di osservazione e educazione naturalistica e sarà arricchito con la posa di due pannelli informativi presso i rifugi al Cacciatore e Agostini;
- il sentiero verrà realizzato a cura del Parco e iscritto all'elenco di cui alla L.P. 8/93 a nome del Parco;
- come previsto dal Art. 6.1.13 delle NdA del PdP, si provvede ad inserire nella presente relazione (che sostituisce il Programma Annuale di Gestione 2016) la previsione del nuovo sentiero per finalità di osservazione e educazione naturalistica (previsti dal Parco o richiesti dalle amministrazioni e dalla SAT);
- il sentiero rientra in zona a Riserva Guidata B4 (Pascoli bovini) pertanto, come previsto dal Art. 29.1. delle NdA del PdP, NON risulta necessario modificare il contenuto della TAV. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE.

### **Collegamento sentiero Passo Pozzoni – Lago di Lares – CC Massimeno II**

- Vista la richiesta di SAT con nota n. 385 del 03/02/2015 di modifica del sentiero O214 con un nuovo tratto di collegamento tra Passo Pozzoni e Lago di Lares in CC Massimeno II;
- viste le risposte da parte del PNAB con nota n. 438/V/2/1 del 6/02/2015 e n. 1156 del 19/03/2015 e del sopralluogo congiunto del 07/08/2015;
- riscontrata e condivisa la finalità di osservazione e di educazione storico e culturale del percorso che ricalca una delle principali linee di fortificazioni della Prima Guerra Mondiale;
- come previsto dal Art. 6.1.13 delle NdA del PdP, si provvede ad inserire nella presente relazione (che sostituisce il Programma Annuale di Gestione 2016) la previsione del nuovo collegamento sentieristico tra loc. Pozzoni e il Lago di Lares per finalità educative, storico e culturali (previsti dal Parco o richiesti dalle amministrazioni e dalla SAT), secondo il tracciato concordato e rilevato in sede di sopralluogo;
- il sentiero assume numerazione O214 iscritto a nome di SAT all'elenco dei sentieri di cui alla L.P. 8/93 , inoltre rientra in Riserva Integrale A;

- come previsto dal Art. 29.1. delle NdA del PdP, si provvede a modificare il contenuto della TAV. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE che risponde a finalità gestionali.

### **Modifica sentiero O328 sella Fredolin – CC Ragoli II**

- Vista la richiesta di SAT con nota n. 550 del 12/02/2015 di modifica del sentiero O328 (Bivio Fredolin) in CC Ragoli II;
- vista la risposta da parte del PNAB con nota n. 1156 del 19/03/2015;
- la modifica proposta riguarda una soluzione migliorativa di un tratto di sentiero scomodo e in alcune condizioni potenzialmente pericoloso, a favore di un vecchio tratto di sentiero esistente che garantisce miglior comodità e sicurezza su un tracciato esistente;
- ai sensi dell'Art. 29.2 delle NdA del PdP è necessario provvedere a inserire il nuovo tratto di sentiero nella Tav. 2 - INFRASTRUTTURE E STRUTTURE EDILIZIE.
- al fine di evitare che il tratto da abbandonare rimanga utilizzato per brevità e consuetudine, andando così a creare una situazione di doppio percorso, si è rimarcata nella nota di risposta n. 1156 del 19/03/2015, l'importanza che deve avere un'adeguata interdizione degli accessi a monte e a valle del tratto in oggetto oltre ad un periodico controllo.

### **Pavimentazione strada forestale Malga Boch – Spinale**

- vista la delibera della Giunta Parco n. 95 del 29 giugno 2015 che autorizzava la pavimentazione per 165 metri lineari (412.5 metri quadri) di un tratto della strada forestale "Malga Boc - Spinale" in C.C. Ragoli II parte, mediante pavimentazione in calcestruzzo armato come da progetto presentato;
- vista la richiesta presentata dalle Regole di Spinale e Manez con nota di data 09/09/2015 prot. 3137 (ns. prot. n. 3860/6/4 del 09/09/2015) per l'autorizzazione alla pavimentazione in calcestruzzo di ulteriori mq. 50 (125 mq) della strada forestale "Malga Boch - Spinale" in C.C. Ragoli II parte;
- considerato che l'art. 6.1.18 delle Norme di Attuazione del PdP prevede il divieto di eseguire "la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente autorizzati dalla Giunta del Parco nel limite massimo di mq 500 e, oltre tale limite, i casi espressamente previsti per specifiche esigenze nei Programmi annuali di gestione."
- considerato che l'intervento porterebbe quindi alla pavimentazione di mq. 537.5, superiori ai 500 di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 6.1.18 del Piano del Parco;
- vista la delibera della Giunta esecutiva di Parco n. 119 del 14/09/2015 la quale, in considerazione della necessità di garantire una "cantierizzazione" dell'intervento unitaria tra i due tratti di pavimentazione richiesti, ed in considerazione che si esuberava dalle strette competenze della Giunta di soli mq. 37,5, autorizzava la

pavimentazione di ulteriori 50 metri di strada con la clausola di porre la propria decisione alla ratifica del primo Comitato di gestione (tramite inserimento nel PAG).

- si propone al Comitato di Gestione la ratifica dell'autorizzazione, in base all'articolo 6.1.18, alla pavimentazione di mq. 537,5 metri quadri di un tratto della strada forestale "Malga Boch - Spinale" come da progetto presentato.

### **C) DEROGHE AL PIANO DEL PARCO**

In merito alle deroghe, si fa riferimento all'art. 37.2 del Piano del Parco.

Tale articolo cita che per il tramite dei Programmi Annuali di Gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del Piano del Parco solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge.

A seguito delle richieste presentate dagli Enti proprietari, si vogliono inserire le deroghe al Piano di Parco di cui ai seguenti punti.

#### **Sentiero Montagnoli**

- vista la richiesta di deroga al PdP presentata dalle Regole di Spinale e Manez, con nota di data 19.11.2015 (ns. protocollo 4874/4/5 del 19.11.2015), relativa alla realizzazione di un nuovo sentiero della lunghezza di 316 metri e larghezza di metri 1,0, per il collegamento di Malga Montagnoli al bacino di accumulo Montagnoli per l'innevamento artificiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica;
- considerato che l'art. 6 - "divieti di carattere generale" delle Norme di Attuazione del PdP al comma 6.1.13 vieta l'apertura di: "nuovi sentieri, con le prescrizioni di cui all'Art. 29 seguente, fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) e previsti nel Programma annuale di gestione e previo esito positivo di valutazione ambientale";
- considerato che l'opera rientra in riserva controllata "C" che corrisponde ai territori maggiormente antropizzati del Parco;
- considerato che lo studio ambientale redatto appositamente per il progetto non riscontra elementi di incongruità con l'integrità del territorio e che pertanto la realizzazione degli interventi può pertanto avvenire senza rilevanti costi ambientali;
- considerato che si tratta di un opera pubblica, ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, in attuazione dell'articolo 98 della L.P. 4 agosto 20015 n. 15;
- si propone, ai sensi dell'art. 37.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, di **approvare preliminarmente la deroga** al divieto di cui

all'articolo 6.1.13 sopracitato e di accogliere la richiesta delle Regole di Spinale e Manez.

### **Malga Asbelz in C.C. Dorsino**

- Vista la richiesta di deroga al PdP presentata dal Comune di San Lorenzo Dorsino, relativa ai lavori di recupero dello stallone di malga Asbelz, p.ed. 290 in C.c. Dorsino, con nota di cui al protocollo n. 7938 di data 09/12/2015, ns. protocollo n. 5202/4.5 di data 09/12/2015, per la ricostruzione parziale del sedime dello stallone di malga Asbelz, classificato dal PdP in classe II (rudere) e contraddistinto in elenco manufatti dalla sigla AG3, ricadente in area B4c (pascoli di ovi caprini), al fine di promuovere il pascolo bovino come risulta dal contratto di affittanza allegato alla domanda;
- considerato che l'articolo 34.11.2.2., nel caso di ruderi ricadenti in area B4c, ammette la ricostruzione di 30 mq. del sedime esistente come valore massimo con un solo piano fuori terra, eventualmente derogabile nel caso vi sia la presenza di consistenti murature in elevazione;
- rilevato che la ricostruzione del rudere interessa una parte del sedime del rudere attuale e cioè 240,33 mq. contro i 388,40 mq.;
- rilevato che la ricostruzione prevede un volume destinato al ricovero del bestiame e un volume destinato abitazione del malgaro;
- visto che la superficie del sedime in costruzione risulta superiore al massimo consentito che è di 30 mq. per la zona "B4c";
- considerato inoltre che l'opera è pubblica e pertanto rientra tra quelle ammesse all'esercizio dei poteri di deroga ai sensi dell'articolo 97 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, **si propone di approvare preliminarmente la deroga** di ricostruzione del rudere classificato in elenco manufatti del PdP con la sigla AG3, per una superficie di sedime pari a 240,33 mq., un solo piano fuori terra, alle prescrizioni ed ai limiti dimensionali previsti dall'art. 34.11.2.2. delle Norme di Attuazione del PdP.

### **Legnaia Malga Prato di Sotto in C.C. san Lorenzo in Banale**

- vista la richiesta di deroga al PdP presentata dal Comune di San Lorenzo Dorsino, relativa ai lavori per un ulteriore ampliamento della legnaia presso ex malga Prato di Sotto in Val Ambiez, sulla p.f. 4983/1 in C.c. San Lorenzo in Banale, con nota di cui al protocollo n. 6899 di data 21/10/2015, ns. protocollo n. 4458/6.1 di data 21/10/2015;
- considerato che la legnaia esistente è stata eretta i sostituzione del manufatto incongruo AP88 mediante deroga rilasciata con il P.A.G. 2009;
- considerato che l'articolo 34.11.15.5., prevede la realizzazione di legnaie con una superficie coperta non superiore al 15% del sedime dell'edificio principale del quale è a servizio, ed in ogni caso non superiore a 12 mq.;
- considerato che l'articolo 34.11.15.7. prevede il tamponamento parziale del manufatto, all'interno del relativo sedime, per un locale deposito

- chiuso, purché avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della legnaia;
- rilevato che questo secondo intervento in deroga prevede una nuova superficie delle dimensioni pario a 3,00 x 3,80 ml., che si aggiunge a quella esistente già derogata e pari 8,00 x 3,00 ml., per complessivi 35,40 mq.;
  - considerato inoltre che si tratta di un'opera pubblica e pertanto rientra tra quelle ammesse all'esercizio dei poteri di deroga ai sensi dell'articolo 97 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15,, **si propone di approvare preliminarmente la deroga** per l'ampliamento della legnaia per altri 11,40 mq. (3,00 x 3,80 ml.), alle prescrizioni ed ai limiti dimensionali previsti dall'art. 34.11.15. delle Norme di Attuazione del PdP.

## **D) AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**

Il Parco ha realizzato diversi centri Visitatori denominati in seguito Case del Parco. Tutti i centri rientranti nella programmazione iniziale sono stati portati a termine con l'allestimento a tema, ad esclusione della Casa del Parco "Uomo & Ambiente" previsto a Tuenno in Val di Non. Per realizzare tale opera il Parco nel 1996 ha acquistato l'edificio "Casa Grandi", grazie ad un consistente specifico stanziamento finanziario da parte della PAT. Successivamente sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del prezioso immobile. Anche per tali lavori la Provincia ha concesso un consistente contributo economico. Negli anni 2013 e 2014 la Giunta esecutiva del Parco, in armonia con il Comune di Tuenno e la PAT, ha maturato la decisione di rinunciare alla realizzazione della casa del Parco "Uomo & Ambiente" cedendo il compendio alla PAT affinché possa essere messo a disposizione come sede Municipale del nuovo costituendo Comune Ville d'Anaunia.

Il Compendio verrebbe ceduto alla PAT, previo idoneo accordo finanziario e patrimoniale ai sensi della legge vigente sui contratti (Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), le cui linee programmatiche sono già state approvate in Giunta, e che prevede il riconoscimento al Parco di € 1.000.000,00 in 4 anni da parte della PAT oltre a € 200.000 in 4 anni da parte del Comune di Tuenno. LA PAT inoltre cede al Parco l'immobile a Tovel che già accoglie il piccolo Centro dedicato al Lago di Tovel.

Al fine di poter procedere con la cessione dell'immobile, ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera f) del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali ....*" approvato con D.P.P. 3-35 del 21/10/2010 è necessario il nulla osta del Comitato di gestione del Parco mediante l'approvazione del presente documento.

Si propone pertanto **di autorizzare** la cessione alla Provincia autonoma di Trento del Compendio di Casa Grandi a Tuenno alle condizioni economiche sopra riportate.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Comitato di gestione n. 33 di data 29 dicembre 2015.

Il Segretario  
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente  
f.to avv. Joseph Masè